

descritto in altro Ruolo di Bastimento Mercantile quel tal Marinaro, che non si fosse presentato alla Rassegna di ritorno, considerandolo reo d'inobbedienza all'Articolo precedente.

IO

Se però dopo seguiti gli accordi alcuno de' Marinari accordati avesse l'opportunità di un qualche avanzamento sopra un altro Bastimento Suddito; in tal caso dovrà esso prodursi al Magistrato all'Armar, da cui, quando siasi rilevata la verità, e sia esibito un nuovo Marinaro a cambio di se medesimo, idoneo, ed a piacere del Capitano, potrà essere licenziato per il fine predetto.

II

Li Marinari, che navigassero alla parte, dovranno stabilire i loro Accordi in iscritto con i patti, condizioni, modi, tempi, summe, e tutt'altro, niente eccettuato, che spieghi chiaramente il convenuto con i rispettivi Capitani, o Patroni; escluso in tal forma di Navigazione qualunque Accordo verbale, che non potrà far prova in giudizio.

12

Tutti li Marinari, Maestranze, e Mozzi, che compongono gli Equipaggi, dovranno riguardar sempre li rispettivi Capitani, o Patroni, come lor Superiori, coll'obbedire, e di-